

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1409)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1961

Modifica degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 41, 66 e 67 del testo unico del 1934 delle leggi sanitarie demandano alla Giunta provinciale amministrativa la determinazione delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche, e così pure la determinazione degli stipendi degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti, sottraendo questo compito alle Amministrazioni comunali, malgrado si tratti di dipendenti comunali al pari di tutti gli altri impiegati e salariati dei Comuni.

Non è chi non veda come queste norme contrastino con il principio della autonomia comunale, solennemente sancito dalla Costituzione repubblicana, tanto da potersi senz'altro contestare la loro legittimità costituzionale.

Quanto alla genesi dell'articolo 67 è appena il caso di ricordare che esso compare per la prima volta con l'articolo 34 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2889, che fa parte com'è noto, dei 394 decreti che il governo fascista emanò nel solo giorno del 30 dicembre in base alla delega strappata al Parlamento con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Fu un atto d'imperio che modificò sostanzialmente l'articolo 26 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, che

testualmente stabiliva: « Ad assicurare un regolare servizio di assistenza medico-chirurgico, la Giunta provinciale amministrativa può aumentare a congrua somma, sentito il Consiglio provinciale di Sanità ed il *Consiglio comunale*, la retribuzione dei medici condotti, tenuto conto delle condizioni finanziarie dei Comuni, dell'importanza dell'opera richiesta al medico e di tutte le altre fonti di reddito professionale del medico stesso ».

Come si vede, l'articolo 67 spazzò via quel poco di autonomia che allora, prima del fascismo, risiedeva negli enti locali, e soprattutto rese obbligatoria la determinazione della G.P.A., che prima era soltanto facoltativa, togliendo così ogni potere ai Consigli comunali.

Poichè il Consiglio comunale deve stabilire l'organico del Comune e gli stipendi dei dipendenti, anche dei più elevati in grado, non esiste ragione alcuna che non debba farlo anche per i sanitari condotti, per i quali invece oggi è chiamata a decidere la G.P.A., che da organo di controllo dei Comuni viene ad assumere un vero e permanente potere di sostituzione dell'organo elettivo e responsabile della Amministrazione comunale.

È opportuno qui ricordare che recentemente la stessa Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'esprimere il suo parere su di un progetto di legge concernente identica materia (stampato del Senato n. 1155), affermava « lesiva del principio della autonomia comunale la norma che attribuisce alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà di determinare le retribuzioni minime dei sanitari », aggiungendo che « in tale materia è auspicabile lasciare la massima libertà di decisione ai singoli Comuni ».

Nè l'inconveniente della norma in atto si limita a questa grave violazione della autonomia comunale. È veramente inammissibile che l'organo chiamato ad amministrare il Comune si veda sottratta la funzione di decidere sul personale occorrente per l'adempimento delle funzioni attribuite all'Ente, e di determinare il trattamento economico dei propri dipendenti in piena conoscenza delle particolari esigenze e situazioni locali.

Oggi le Giunte provinciali amministrative decidono senza mai neppure consultare le Amministrazioni comunali, che vengono poste di fronte al fatto compiuto, e nella condizione di dovere solo attuare quanto altri hanno deciso in loro vece. Così, chi deve provvedere non decide e non viene neppure consultato; chi decide, lascia ad altri il compito di attuare le proprie decisioni!

Va aggiunto che nella pratica le cose vanno ancora peggio di quanto appare dalla norma di legge vigente.

L'articolo 67 del testo unico prevede che la G.P.A. nel fissare gli stipendi dei sanitari condotti deve tenere conto della importanza

del servizio, del numero degli aventi diritto alla assistenza sanitaria gratuita, delle condizioni topografiche delle condotte, delle fonti di reddito professionale di esse, di condizioni cioè del tutto particolari e locali, che mentre sono ben conosciute dagli amministratori, sfuggono in buona parte ad un organo provinciale, lontano dai singoli Comuni, quali sono le Giunte provinciali amministrative, che del resto poco si preoccupano di conoscerle, come fanno gli amministratori per loro esperienza.

Tutto ciò è divenuto ancora più anacronistico ed ingiusto a seguito della estensione a sempre nuove categorie di cittadini della assistenza mutualistica, che ha diminuito notevolmente la funzione delle condotte sanitarie, tanto che la vecchia figura del medico condotto, il medico dei poveri, va sempre più scomparendo, per essere sostituita dal medico e dalla ostetrica degli enti mutualistici.

Oggi, i sanitari condotti non sono più solo i medici dei poveri, per i quali deve provvedere il Comune, e delle persone agiate, che pagano in proprio; essi sono divenuti in primo luogo i medici delle mutue, per cui lo stipendio del Comune è la minore parte del loro reddito, costituito in prevalenza dai compensi delle mutue e dalla restante attività professionale.

Si sono riscontrati casi in cui nel corso di un intero anno la ostetrica condotta non ha assistito neppure un parto per conto del Comune, e numerosi sono quelli in cui tali parti si contano sulle dita di una mano.

Questa situazione, accompagnata dal fatto che i sanitari condotti non devono neppure rivolgersi alla Amministrazione comunale, ma alla Prefettura, per quanto concerne il loro trattamento economico, ha finito per determinare un tale distacco fra essi e gli amministratori, e una tale assenza di collaborazione, per cui gli amministratori e i sanitari condotti finiscono molto sovente per ignorarsi a vicenda.

Si rende quindi necessario, in attesa che il problema della riorganizzazione della assistenza sanitaria venga affrontato e risolto, restituire e riconoscere alle Amministrazioni comunali i diritti e le responsabilità ad esse spettanti in questo campo, il che varrà anche a ristabilire migliori rapporti di collaborazione e di fiducia con i sanitari condotti, che nulla hanno da temere, perchè gli amministratori democratici eletti dal popolo, così come sono consapevoli della alta funzione dei sanitari, sono e saranno sensibili alle loro giuste esigenze.

A ciò provvede il presente disegno di legge che si raccomanda agli onorevoli colleghi per una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Gli stipendi degli ufficiali sanitari comunali sono fissati dai rispettivi Consigli comunali, tenuto conto dell'importanza del servizio.

È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri Comuni ».

Art. 2.

L'articolo 66 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« Uno speciale regolamento per ciascun Comune o Consorzio, approvato rispettivamente dal Consiglio comunale o dal Consorzio, stabilisce il numero delle condotte me-

diche, veterinarie ed ostetriche, e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario, in analogia con quanto disposto per i dipendenti del Comune nella legge comunale e provinciale ».

Art. 3.

L'articolo 67 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita e a quelli aventi diritto all'assistenza mutualistica, alle condizioni topografiche delle condotte ed alle presumibili fonti di reddito professionale di esse.

Le Amministrazioni comunali e consorziali possono estendere al personale sanitario i miglioramenti economici quando esse provvedono a farne concessione agli altri dipendenti di ruolo.

È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri Comuni ».